

Donne straniere vittime di tratta e violenza.

Possibili forme di tutela

L'incontro di oggi rappresenta un ulteriore approfondimento dell'incidenza che la convenzione di Istanbul dell'11/05/2011, attraverso il suo recepimento nel nostro ordinamento sia direttamente che attraverso le direttive comunitarie, ha avuto nel nostro sistema giuridico, sia a livello normativo che a livello giurisprudenziale e quindi a livello delle politiche sociali di prevenzione e protezione.

Una riflessione che si è aperta con il convegno dell'ordine degli avvocati di Pisa del dicembre scorso :

"L'Europa che cambia : politiche di integrazione nella prospettiva di uno stato laico" in cui un panel è stato dedicato alle tematiche dell'emancipazione femminile ed ai supporti e protezioni da fornire alle donne nelle peculiari connotazioni connesse all'immigrazione e all'esodo di intere popolazioni

E' seguito, quindi, il convegno di questo comitato pari opportunità del 24/03 scorso " **Il femminicidio: dalla Convenzione di Istanbul alla legge nazionale**", in cui abbiamo introdotto alcune riflessioni sull'evidenza non fisica della violenza di genere quale negazione e annullamento dell'identità femminile reale, sull'altare di una identità razionale costruita intorno a stereotipi di genere.

Stereotipi che la convenzione di istanbul pone come causa ed effetto della violenza stessa.

Sino ad arrivare all' incontro di oggi in cui analizzeremo le specifiche forme di tutela introdotte nel nostro ordinamento per le donne vittime di tratta e violenza, in applicazione degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia.

L'identità femminile è espressione della mente femminile: espressione psichica della biologia del corpo femminile.

Essa è il prodotto di un qualcosa di profondo legato all'identità irrazionale

Legato alla razionalità ed alla coscienza sono invece gli stereotipi culturali legati al maschile e al femminile, che affondano le loro radici in una cultura millenaria, e che sono invece espressione della negazione dell'identità femminile ed all'origine della violenza di cui sono vittima tutte le donne.

Tale violenza consiste nella la violazione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona umana : la libertà di autodeterminazione, di movimento, la libertà sessuale , il diritto alla salute ed alla integrità fisica sino al diritto alla stessa vita.

Al fenomeno possono essere ascritte varie forme di violenza domestica e sessuale:

- i matrimoni coatti e riparatori, e quelli prima dell'età adulta,
- le mutilazioni genitali, l'acido per sfigurare,
- le minacce ed il terrorismo psicologico (stalking e atti persecutori),
- la prostituzione forzata e la tratta, lo stupro come tattica di guerra e su base etnica
- le violenze connesse allo specifico ruolo riproduttivo (aborto forzato e/o negato, sterilizzazione forzata, contraccezione negata, gravidanza forzata, aborti selettivi per sesso).

Le conseguenze sono multiple di tipo psicologico, fisico, si manifestano nell'immediato e nel lungo periodo, influenzano negativamente il benessere generale delle donne limitando la piena partecipazione nella società in cui vivono, fino a privarle della vita stessa .

Ma il fenomeno ha un impatto negativo non solo sulle donne che ne sono direttamente interessate, ma sulle loro famiglie e comunità riverberandosi sui bilanci nazionali e quindi sul generale processo di sviluppo sia a causa degli enormi costi umani, sociali ed economici che gravano sulle famiglie, comunità e società sia per la perdita dello specifico e peculiare empowerment femminile allo sviluppo socio - economico - culturale mondiale.

Il raggiungimento dell'eguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne ed è fondamentale per lo sviluppo ed il progresso sociale ed economico mondiale.

In questo contesto la Convenzione di Istanbul rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per gli Stati che ha creato un quadro normativo uniforme a tutela delle donne nell'ambito della tutela domestica come di quella pubblica e sociale e che propone

un approccio integrato al fenomeno della violenza di genere e domestica, intervenendo sul fronte della prevenzione, della protezione, della punizione e delle politiche integrate .

E' proprio la convenzione di Istanbul che afferma il principio che

" la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione contenente tutti gli atti di violenza fondati sul genere " .

La convenzione di Istanbul fornisce una definizione dei contenuti della violenza domestica e di quella a di genere.

Con la delimitazione del concetto di **violenza domestica** si individua nella relazione primaria tra uomo e donna l'origine della violenza :

Cioè la violenza domestica è una manifestazione di rapporti di forza storicamente disuguale fra i sessi .

Essa designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare, tra attuali o anche precedenti partner, ed a prescindere dal requisito della convivenza .

Dalla definizione di violenza domestica si passa alla definizione del concetto di **violenza di genere** , e se ne sottolinea la natura sociale riferita al ruolo e a comportamenti che la società stabilisce per i due sessi.

Con l'enucleazione dei concetti di violenza di genere e violenza domestica, comprensivi di ogni forma di violenza fisica, psichica, sessuale ed economica, e la loro **focalizzazione come violazione dei diritti umani e forma di persecuzione** si è così creata una **fattispecie giuridica specifica e autonoma** di applicazione delle convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani e delle normative comunitarie e nazionali che tutelano i diritti della persona, rappresentando altresì criteri di interpretazione del diritto interno che ne ampliano il campo di applicazione.

Mi riferisco ad es alla sentenza n. 10959 del 16/03/2016 Corte di Cassazione a sezioni Unite che ha stabilito che l'espressione di violenza alla persona deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale e comunitario che è più ampia di quella positivamente disciplinata dal nostro codice penale e

sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive, sia o meno essa attuata con violenza fisica o solo morale, tale da cagionare cioè una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato.

La Convenzione di Istanbul prevede l'adozione da parte degli Stati di misure di **protezione delle vittime e servizi di supporto** (servizi sociali, sanitari - in Italia il codice rosa - , la creazione di case rifugio, linee telefoniche di sostegno attive giorno e notte, strutture ad hoc per l'accoglienza delle vittime di violenza.

In applicazione di tale principi la legge n. 119/2013 demanda al dipartimento delle pari opportunità l'elaborazione di un piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere .

Le forme di protezione e tutela delle vittime di reato, sussumibili sotto la fattispecie di violenza di genere e domestica, posti dalla Convenzione di Istanbul hanno avuto sviluppi successivi attraverso le Direttive della Comunità Europea e sono stati estesi generalmente a tutte le vittime "vulnerabili".

In particolare richiamiamo la **Direttiva 2012/29/UE** cui è stata data attuazione con il d. lgs. 15/12/2015 n. 212 entrato in vigore il 20/01/2016 che detta norme minime in materia di diritti all'assistenza, all'informazione, interpretazione e traduzione nonché protezione nei confronti nei confronti di tutte le vittime di reato, dentro e fuori il processo penale e **dove** il concetto di vulnerabilità della vittima è legato non solo ad un suo particolare stato soggettivo, ma anche al contesto familiare e sociale in cui vive.

la **Direttiva 011/99/UE** volta istituire l'ordine di protezione europeo (OPE) attuata con decreto legislativo 11/02/2015 n.9.

l'Ope è una decisione con la quale l'autorità di un paese dell'unione dispone che gli effetti di una misura di protezione disposta a tutela di una vittima di reato si estendano al territorio di un altro stato membro nel quale la persona protetta risieda e soggiorni o intenda trasferirsi e soggiornare. Si tratta di un importante strumento di cooperazione giudiziaria.

Il d. lgs. n. 9/2015 circoscrive il riconoscimento dell'ope alle misure cautelari dell'allontanamento della casa familiare(282 bis cpp) , del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (282 ter cpp), stabilendo altresì l'obbligo di informare la persona offesa circa la facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.

* * * * *

Un capitolo apposito è dedicato dalla Convenzione di Istanbul alle **donne migranti**;

L'art. 59 tocca il tema delle vittime il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner e prevede che possano ottenere su richiesta in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione un titolo autonomo di soggiorno e la sospensione delle procedure di espulsione eventualmente attivate

L'art. 60 stabilisce l'obbligo per gli stati di riconoscere la violenza di genere come forma di persecuzione - ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati .

Ne è conseguita l'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 18 bis D.Lg. 286/98 (T.U.I.), (che riconosce alle **straniere/i vittime di violenza domestica** la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno (art. 18 bis T.U.I.)

l'art. 61 prevede infine che le parti adottino le misure necessarie per il rispetto del principio del non respingimento e che prevede che le donne vittime di violenza e bisognose di protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani e degradanti

Sul fenomeno dell'immigrazione si innesta quello della **tratta delle donne** al fine dello sfruttamento della prostituzione.

Quest'ultimo trova nei flussi migratori un'occasione di implementazione e sviluppo

I flussi migratori vengono cioè sfruttati per veicolare la tratta delle donne cosicché diventa ancor più difficile individuare le vittime, quasi sempre, inconsapevoli di questo commercio.

La tratta delle donne è la forma più estrema di violenza che si conosca, essa rappresenta una forma di schiavitù vera e propria. Anche questo purtroppo è un fenomeno che ha colpito e colpisce le donne ad ogni longitudine e latitudine del globo terrestre, in ogni società e in ogni epoca storica.

Essa rappresenta l'estrema conseguenza di un sistema culturale, sociale ed economico basato sulla subordinazione della donna e sulla negazione della sua identità come essere umano.

La prima convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche fu stipulata a Parigi il 04/05/1910 .

Con la legge n 228/2003 " riduzione in schiavitù, tratta di persone e commercio di schiavi" sono state introdotte misure contro la tratta di

persone e ridisegnate figure di reato come la riduzione in schiavitù finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.

La Lg.228/2003 ha istituito tra l'altro un fondo speciale per programmi di assistenza che garantiscano in via transitoria vitto e alloggio e assistenza alle vittime di questi reati.

La Direttiva 2011/36/ UE "prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime" ha indicato come violenze gravi alla persona la tortura, l'uso forzato di droghe e altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

quindi secondo i principi e contenuti di violenza fissati dalla convenzione di istambul.

Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dall'art. 1 del decreto legislativo 04/03/2014 n.24

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e il Governo italiano ha adottato, il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (PNA)per gli anni 2016-2018 , al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime.

Anche questo piano, in ossequio agli ormai consolidati principi internazionali affermatasi con la convenzione di istambul delle 4 p - prevenzione, punizione, politiche integrate e protezione , è strutturato al fine di consentire un approccio olistico al fenomeno della tratta.

Berta Pappenheim, scrittrice e giornalista austriaca, fu promotrice dell'associazionismo femminile in Germania ai primi del 900,e si battè per i diritti delle donne e contro la prostituzione e la tratta delle donne ebre.

Nella lotta che condusse a livello sociale per contrastare la tratta, scoprì che le cause originatrici e le dinamiche del fenomeno si insidiavano proprio nella cultura: nelle sue leggi civili e religiose. E che tutto il sistema sociale ne traeva beneficio di fatto consegnando le donne alla mercè dell'uomo tanto nella famiglia quanto nella società sicché il commercio delle donne ne rappresentava la aberrante ma naturale e scontata conseguenza.

Berta Pappenheim, che viaggiò seguendo le vie del commercio della tratta, in Russia, Europa e Medio Oriente, ed fondò le prime organizzazioni - "La lega delle donne ebraiche" e "l'assistenza alla società delle donne" - raccolse le sue esperienze in un libro che intitolò le

"le fatiche di Sisifo".

Sisifo è un personaggio della mitologia greca che osò sfidare Zeus, il quale per punirlo lo costrinse a portare un macigno in cima alla montagna. Solo che arrivato su, il macigno rotolava giù e Sisifo era costretto a ricominciare daccapo, all'infinito.

Ebbene oggi, alla luce delle nuove normative internazionali con le loro ricadute sui sistemi nazionali, ed il nuovo approccio culturale che propongono, forse, possiamo dire che le fatiche di Sisifo non sono inutili poichè pian piano erodono la montagna.